

LEGGE 3 dicembre 2003, n. 20.

Norme finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'anno finanziario 2003. Norme di razionalizzazione in materia di organizzazione amministrativa e di sviluppo economico.

Art. 37.

Attività degli uffici del Genio civile

1. Per le attività d'istituto che gli uffici del Genio civile della Regione espletano in favore dei privati, sono istituiti, con oneri a carico di questi ultimi, i seguenti diritti fissi:

a) per il parere di competenza degli uffici del Genio civile, ai sensi della legge 2 febbraio 1974, n. 64 (legge antisismica), da rilasciare nel rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente, è imposto un diritto fisso da calcolarsi su ogni nuova pratica secondo le disposizioni che seguono:

1) cubatura urbanistica complessiva fino a 330 mc., E 50,00;

2) cubatura urbanistica complessiva oltre 330 mc. e fino a 700 mc., E 100,00;

3) cubatura urbanistica complessiva oltre 700 mc. e fino a 1.500 mc., E 200,00;

4) cubatura urbanistica complessiva oltre 1.500 mc. in un unico organismo strutturale, E 300,00;

5) per ogni organismo strutturale aggiuntivo ai 1.500 mc. ed eccedente i 700 mc., E 150,00. Per le varianti ai pareri l'importo è pari al 50 per cento di quanto dovuto per le nuove costruzioni;

b) per il rilascio di attestazioni o certificazioni varie, da effettuare nel termine di 7 giorni, E 10,00;

c) per la consultazione d'archivio dopo 36 mesi dalla prima presentazione all'ufficio, E 15,00.

2. Con successivo decreto, emanato dall'Assessore regionale per i lavori pubblici di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, sono determinate le modalità di versamento degli importi di cui al comma 1 in entrata nel bilancio della Regione siciliana.